

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 48

(Disposizioni relative ai mercati)

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati è soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio di cui all'articolo 49.

(3)

2. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio - economiche del territorio, tenendosi conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

(4)

3. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, lettera a), la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base della superficie di ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività.

(5)(6)(16)

4. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, lettera a), e all'articolo 49.

(7)(17)

5. Fermi restando i principali criteri di priorità di cui all'articolo dall'articolo 42, comma 1, lettera a), ai fini delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione ovvero di nuovi posteggi in mercati esistenti, nonché dei posteggi che si sono resi liberi, vengono specificati i seguenti ulteriori criteri di priorità:

1)

(ABROGATO)

2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito, in particolare: l'impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o online;

3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica, in particolare: compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto, ovvero utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

(8)(18)(19)

6.

(ABROGATO)

(9)

7.

(ABROGATO)

(10)

8.

(ABROGATO)

(11)

9.

(ABROGATO)

(12)

10.

(ABROGATO)

(2)(13)

11.

(ABROGATO)

(14)

12.

(ABROGATO)

(15)

13. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.

14. I Comuni, mediante apposite convenzioni, possono dare in concessione la gestione dei mercati e delle fiere ai CAT o ai loro Centri di coordinamento. A tal fine, i Comuni possono anche addivenire a provvedimenti contrattati con i CAT o i loro Centri di coordinamento per la definizione degli aspetti attuativi dei titoli autorizzatori.

(1)

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 14 da art. 11, comma 1, L. R. 7/2007
- 2 Parole soppresse al comma 10 da art. 9, comma 1, L. R. 15/2012
- 3 Comma 1 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
- 4 Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
- 5 Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
- 6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
- 7 Parole sostituite al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
- 8 Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016
- 9 Comma 6 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
- 10 Comma 7 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
- 11 Comma 8 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
- 12 Comma 9 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
- 13 Comma 10 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
- 14 Comma 11 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
- 15 Comma 12 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
- 16 Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 3, lettera a), L. R. 9/2019
- 17 Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 3, lettera b), L. R. 9/2019
- 18 Parole sostituite al comma 5 da art. 19, comma 3, lettera c), L. R. 9/2019
- 19 Lettera 1) del comma 5 abrogata da art. 19, comma 3, lettera d), L. R. 9/2019